



QUANDO SI PARLA DI...

LESSICO FINANZIARIO A CURA DELL' ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI GESTORI DI PATRIMONI

Class Action

(Prima parte) Il termine legale, nato dall'esperienza statunitense, designa una causa avviata non da un singolo, come è nella norma, ma da più soggetti, in forma collettiva, a difesa di interessi comuni che essi ritengano lesi, nei confronti di un'altra entità collettiva, ad esempio gli organi di una certa organizzazione, società od istituzione. Mentre una tale situazione giuridica è abbastanza normale in un contesto di tipo anglosassone, dominato dalla *common law*, per i paesi europei, in cui vigono leggi civili facenti capo ad altri principi, l'introduzione di tali *class action* ha richiesto adeguamenti legislativi, che tuttavia si sono dovuti introdurre sotto la pressione delle organizzazioni di difesa dei consumatori e di altri gruppi di interesse, soprattutto con il manifestarsi di situazioni che hanno avuto eco rilevante a livello di *media* e di opinione pubblica. Una *class action* può riguardare gli ambiti più diversi, ad esempio in campo commerciale, industriale (ricordiamo il "caso amianto"), medico, ma in questo spazio risultano di particolare rilevanza le azioni mosse da gruppi di sottoscrittori ed investitori al manifestarsi di eventi rilevanti sui mercati finanziari e per i prodotti in essi collocati e negoziati. Negli Stati Uniti la tradizione della *class action* ha origine lontane, risalendo addirittura al 1833, allorché un tribunale stabilì che, in caso di un numero ampio di persone che perseguivano giudizialmente un interesse comune, una o più persone fra esse potevano agire in giudizio rappresentando l'intero gruppo, nei confronti dei quali la sentenza sarebbe poi stata applicabile. La decisione venne più tardi ratificata dalla Corte Suprema di Washington, anche se poi le diverse fattispecie sono state oggetto di decisioni talvolta contraddittorie e complesse. Tuttavia il contesto legale appare ormai abbastanza consolidato, almeno negli USA. La *class action* promossa da più persone che si ritengono lese nei propri diritti nei confronti della stessa istituzione, attraverso ad esempio un comitato, presenta ovviamente dei vantaggi, primo fra tutti quello di rendere l'azione legale più efficiente e di ripartire i relativi costi su di una base più ampia, rendendoli più sostenibili, così come rendendo l'iter più semplice e veloce in termini di raccolta di prove, testimonianze, perizie, dichiarazioni giurate, e via dicendo. Altri vantaggi possono essere di tipo qualitativo, come l'accrescere la visibilità della questione in ballo e la risonanza mediatica del problema che sta alla base dell'azione legale, e di ordine quantitativo, nel senso di generare una massa critica che giustifica l'azione stessa, in quanto coinvolge molte persone. Pensiamo al caso classico di un crack finanziario, di una insolvenza o di una malversazione: per il singolo portatore di qualche titolo azionario, obbligazionario o quote di fondo, un'azione legale potrebbe non essere conveniente per l'esiguità della posta in gioco, ma se migliaia di persone si trovano nella stessa situazione, la cosa diviene fattibile non solo in termini di motivazione ma anche in termini di costo-beneficio. (continua) - GLT

L'autore esprime la sua opinione personale e non vincola, di conseguenza, l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni.



QUANDO SI PARLA DI...

LESSICO FINANZIARIO A CURA DELL' ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI GESTORI DI PATRIMONI

Class Action

(Seconda parte) L'azione collettiva promossa da molti investitori, attraverso un comitato costituito *ad hoc*, presenta, come abbiamo visto, vari vantaggi, in termini di miglioramento dell'azione rivendicativa e di ripartizione dei relativi costi. E ciò migliora le prospettive non solo per quanto concerne i possibili risarcimenti, ma anche quale deterrente nei confronti di altri operatori di mercato che dovessero avventurarsi in operazioni simili. La *class action* può inoltre riportare la situazione su di un piano di maggiore equità nel trattamento dei partecipanti. Ad esempio, nel caso di un fondo che sia divenuto insolvente o sia risultato coinvolto in una situazione fraudolenta o di malversazione (ad esempio uno "schema Ponzi" come accaduto nell'affare Madoff, di cui ci siamo occupati in questa rubrica) la *class action* porta alla verifica non solo del diritto dei promotori della causa, ma anche alla verifica ed all'eventuale azione revocatoria delle operazioni avvenute prima del collasso, lungo un certo periodo di tempo, così da recuperare fondi che possano essere ridistribuiti in modo equo, se possibile, fra tutti gli aventi diritto. La *class action* costituisce poi una sorta di elemento unificatore rispetto a più tribunali che potrebbero trattare la causa in modo diverso. Peraltro alcune sentenze USA hanno deliberato che, al di là delle risultanze di una *class action*, i singoli sottoscrittori od investitori, qualora non si ritengano risarciti o soddisfatti in modo congruo, possano comunque adire a cause individuali per far valere i propri diritti, sulla base di principi giuridici fondamentali ed inalienabili. L'istituto della *class action* è stato comunque riaffermato addirittura dal Congresso degli Stati Uniti, che ne ha evidenziato l'importanza quando numerose parti si ritrovino a reclamare la violazione di un diritto comune da parte di una singola controparte presunta responsabile. Tuttavia, nonostante questo apprezzamento ed il relativo consolidamento procedurale di cui la *class action* ha goduto, specialmente nel mondo anglosassone, essa non è immune da critiche e polemiche, sulla base di svariate motivazioni. Spesso vengono tirate in ballo le spese elevate che i comitati di difesa dei querelanti, ed i relativi avvocati, richiedono per promuovere e sviluppare l'azione legale, i trattamenti di favore che alcuni attori possono ricevere a scapito di altri, e le comunicazioni non sempre chiare, tempestive e complete relative ai termini dell'azione legale stessa. In effetti, in alcuni casi di fallimento-insolvenza di emittenti di titoli obbligazionari italiani, ad esempio, questa situazione si è verificata, complice anche l'inadeguata copertura che la stampa ha fornito delle vicende. E' ad esempio tipico il caso in cui tutti i partecipanti alla *class action* si trovino vincolati ad un accordo per una sistemazione parziale, anche di bassa entità, dei loro crediti, soluzione da molti di essi ritenuta insufficiente o comunque insoddisfacente, senza possibilità di azione ulteriore, soprattutto in base alla prassi vigente nei paesi europei o comunque in giurisdizioni diverse da quelle anglosassoni.. (*continua*) - GLT

L'autore esprime la sua opinione personale e non vincola, di conseguenza, l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni.



QUANDO SI PARLA DI...

LESSICO FINANZIARIO A CURA DELL' ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI GESTORI DI PATRIMONI

Class Action

(Terza parte) Abbiamo ricordato alcuni fra i principali vantaggi che la *class action* offre, soprattutto in ambito finanziario: fornire una base comune per l'azione, accrescere l'efficienza dell'iter giudiziario, rendendo le spese più sostenibili in quanto ripartite; rappresentare una cassa di risonanza, anche sui *media*; fornire anche al piccolo risparmiatore l'opportunità di difendere i propri interessi e, da non sottovalutare, permettere un livellamento, nel senso che la ricostruzione delle posizioni, e l'eventuale revocatoria delle transazioni che abbiano preceduto la fase critica, può fornire fondi da ridistribuire su di una base di maggiore equità. Tuttavia molti additano anche limiti e svantaggi, quali i costi spesso elevati per la costituzione del comitato promotore ed i relativi avvocati, l'informazione carente nei confronti dei partecipanti, anche potenziali, che non riescono ad approfittare dell'azione stessa, la possibilità che un risultato sottotono, più o meno negoziato, possa scontentare una parte degli aderenti, precludendo loro, in molte giurisdizioni, la possibilità di continuare l'azione in forma individuale. Si è detto della lunga tradizione che l'istituto della *class action* ha in particolare negli Stati Uniti. Ma qual'è la situazione in Europa? Molti paesi hanno introdotto nell'ordinamento giuridico qualcosa di simile, consentendo azioni legali comuni da parte di associazioni di consumatori o di investitori nei confronti di una singola controparte. Tuttavia pesano spesso tradizioni giuridiche consolidate che contrastano con lo spirito e la sostanza di questa iniziativa. E' ad esempio il caso del diritto austriaco, ove l'ammissibilità di un'azione comune è rara e restrittiva, o della Francia, ove la causa comune è in realtà una sommatoria di cause individuali, dovendo ogni querelante essere citato personalmente, mentre in Germania la legge sulle attività finanziarie consente azioni collettive ma non con effetti civili e non in nome di un generico comitato od associazione rappresentativa. In Italia la legge sulla *class action* è giunta in porto, nata dalle associazioni dei consumatori in ambito commerciale per essere poi progressivamente usata anche nei confronti del sistema bancario. In Svizzera l'istituto della *class action* non è contemplato, anche se nel 2006 venne formulata una proposta governativa volta alla sua introduzione. Le motivazioni del rifiuto furono il presunto contrasto con la tradizione che enfatizza l'azione su base individuale, i problemi procedurali complessi che essa avrebbe potuto sollevare (e che in effetti esistono, anche negli USA) e gli abusi a cui avrebbe potuto prestarsi (anche questa una motivazione con una qualche base di verità), nel senso che le compensazioni richieste in certe cause raggiungono livelli tali da mettere in crisi l'azienda citata, portandola magari al fallimento. Tuttavia è auspicabile che anche la Svizzera disponga presto di tale tipo di azione, che, come detto, rappresenta fra l'altro un deterrente nei confronti di emittenti e promotori di prodotti finanziari dai comportamenti troppo disinvolti. (*fine*) - GLT

L'autore esprime la sua opinione personale e non vincola, di conseguenza, l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni.
